



ISTITUTO CULTURALE LADINO VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 98 di data 30 ottobre 2015

OGGETTO:

Affido incarico di consulenza scientifica alla dott.ssa Angela Mura, ai sensi dell'art. 39-sexies, comma 2 del Capo I bis della L.P.19 luglio 1990, n. 23.

IL DIRETTORE

- visto l'art. 1 dello Statuto dell'Istituto Culturale Ladino che individua, fra le finalità dell'ente anche quella di "...raccolgere, ordinare e studiare i materiali che si riferiscono alla storia, all'economia alla lingua, al folclore, alla mitologia, ai costumi ed usi della gente ladina....";
- visto il Documento Programmatico per l'anno 2015, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 di data 19 dicembre 2014, specificatamente nella parte relativa alla ricerca storiografica ove si conferma l'impegno dell'Istituto nel predisporre i materiali per un lavoro editoriale organico sul "Giudizio di Fassa", tramite l'integrazione e l'acquisizione di alcune tesi di laurea disponibili sull'argomento.
- preso atto che con propria determinazione n. 127 di data 21 dicembre 2012 la dott.ssa Angela Grazia Mura veniva incaricata del lavoro di lettura, controllo archivistico, interpretazione e traduzione italiana dei documenti contenuti nella tesi di laurea di Rita Gratl, *Die Grenzgerichte des Hochstifts Brixen, Fassa, Anras un Bandberg 1500-1641*, discussa ad Innsbruck nel 1975,
- considerato che nel corso della ricerca è emersa una seconda tesi di laurea connessa con la predetta, opera di Paula Musler (*Die Grenzgerichte des Hochstiftes Brixen, Fassa, Anras un Bannberg 1641-1803*, Innsbruck, 1985) che va a completare la documentazione archivistica su Fassa;
- rilevato che secondo il parere della Commissione Culturale si si rende opportuno, nonché estremamente interessante per la conoscenza della storia di Fassa, rendere accessibile tale importante corpus documentario, composto di numerosi atti in lingua tedesca dell'epoca (sec. XVI e XVII), anche in vista di un'eventuale pubblicazione in traduzione italiana;
- ritenuto indispensabile avvalersi di una consulenza scientifica ad hoc per la lettura, il controllo archivistico, l'interpretazione e la traduzione italiana dei documenti contenuti in detta opera che richiede saperi storici e linguistici di tipo specialistico non disponibili fra il personale dipendente di questo istituto;
- vista la circolare della PAT prot. n. 2123/GEN/08/D319/SF/FG/LUC di data 5 novembre 2008 con la quale è stato inviato l'aggiornamento del testo coordinato delle disposizioni attuative del Capo I bis della legge 19 luglio 1990, n. 23;
- accertato che l'art. 39 sexies del capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 autorizza il ricorso a personale esterno per attività complesse che presuppongono nel prestatore il possesso di una professionalità altamente qualificata che può essere affidata in via fiduciaria;
- verificato che le prestazioni oggetto del presente provvedimento hanno esattamente tali caratteristiche di complessità ed alta specializzazione, presupponendo saperi storico/scientifici di tipo specialistico non disponibili fra il personale dipendente di questo istituto;
- preso atto della disponibilità della dott.ssa Angela Mura, comunicata con lettera di data 15 ottobre 2015 (ns. prot. n. 1724/2015 del 29 ottobre 2015) a svolgere una consulenza

scientificamente avente ad oggetto la traduzione della tesi di laurea ad opera di Paula Musler *Die Grenzgerichte des Hochstiftes Brixen, Fassa, Anras un Bannberg 1641-1803*, Innsbruck, Univ., Diss., 1985, e del suo accorpamento con il precedente lavoro editoriale sopra citato, a fronte di un compenso forfettario lordo di Euro 5.000,00;

- presa attenta visione del CV e relativi allegati, dal quale si evince che la proponente dispone di un adeguato livello di competenza e professionalità in materia di storiografia ed archivistica, nonché di una perfetta conoscenza della lingua tedesca;
- ritenuto pertanto che la dott.ssa Angela Grazia Mura, per competenze, conoscenze ed interessi scientifici, sia la persona più idonea per svolgere l'incarico, in continuità con il lavoro precedentemente svolto sullo stesso argomento;
- acquisita la documentazione prevista dall'art. 39 octies comma 1 lettere a), b), c) e d) della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
- preso atto che non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione previste dagli articoli 39 septies comma 3) e 39 novies del capo I bis della L.P., n. 23, nonché dall'art. 53 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7 così come risulta dalla dichiarazione acquisita (prot. n. 1725/2015 di data 29 ottobre 2015);
- ritenuto il compenso richiesto congruo sia in riferimento all'alta specializzazione che alla competenza scientifica richiesta;
- visto lo schema di contratto allegato che del presente atto forma parte integrante e sostanziale;
- dato atto che l'incarico verrà svolto presso la residenza della collaboratrice;
- visto il regolamento "Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del Dirigente dell'Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)", approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000;
- visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 ed il relativo documento tecnico di accompagnamento e specificazione del Bilancio 2015-2017, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 di data 19 dicembre 2014 e ss.mm;
- visto il programma degli interventi esercizio finanziario 2015 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42 di data 19 dicembre 2014 e ss.mm.;
- viste le direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2015 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della provincia approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2063 di data 29 novembre 2014, ed in particolare l'allegato A punto 2 lettera b) e disposizioni comuni, laddove vengono escluse dai limiti imposti alla spesa per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza le spese indispensabili purché connesse all'attività istituzionale dell'ente, le quali devono essere assunte secondo criteri di sobrietà;

- ritenuto che la spesa relativa all'incarico oggetto del presente provvedimento sia da ricondurre senza dubbio all'attività istituzionale dell'ente, realizzando una delle finalità di cui all'art. 1 dello Statuto;
- accertata la disponibilità di fondi al capitolo 300 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2015;

determina

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 39-sexies, comma 2 del Capo I bis della L.P. 23/90, alla dott. Angela Grazia Mura [REDACTED] [REDACTED] l'incarico per la collaborazione scientifica relativa alla traduzione della tesi di laurea ad opera di Paula Musler *Die Grenzgerichte des Hochstiftes Brixen, Fassa, Anras un Bannberg 1641-1803*, Innsbruck, Univ., Diss., 1985, per la parte relativa alla Val di Fassa (pp. 2-153), nonché del suo accorpamento con il precedente lavoro editoriale citato in premessa, a fronte di un compenso forfettario onnicomprensivo di €. 5.000,00;
2. di dare atto che l'incarico dovrà essere concluso entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto;
3. di stabilire che il perfezionamento dell'incarico di cui al punto 1 avverrà secondo lo schema di contratto allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
4. di fissare il compenso relativo all'incarico di cui al punto 1, in € 5.000,00;
5. di corrispondere alla dott.ssa Angela Grazia Mura il compenso di cui al precedente punto 4), non soggetto ad I.V.A. a norma dell'art. 5 del DPR 633/72 e successive modificazioni, su richiesta in un'unica soluzione dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento dell'avvenuta regolare prestazione d'opera;
6. di dare atto che l'incarico confèrito alla dott.ssa Mura si configura come lavoro autonomo occasionale in quanto non supera i trenta giorni e l'importo non è superiore ad € 5.000,00;
7. di far fronte alla spesa complessiva prevista di € 6.210,00 per l'incarico di cui al precedente punto 1., comprensivo degli oneri riflessi, al cap. 300 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2015;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente incarico ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013 n. 5) tramite gli elenchi previsti dall'art. 39 undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiocchetti -

Allegato: schema di contratto

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 14.09.79, n. 7 e successive modificazioni

CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO	IMPORTO
300	2015	576	6.210,00

Vigo di Fassa, 30 ottobre 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Marianna Defrancesco

Per copia conforme all'originale

Vigo di Fassa,

IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Culturale Ladino, con sede in Vigo di Fassa, Strada de la Pieif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato da:

- dott. Fabio Chiocchetti, [REDACTED] che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore dell'ICL;
- dott.ssa Angela Grazie Mura, [REDACTED]

premessi

che con determinazione del Direttore n. XX di data xx ottobre 2015 l'ICL ha affidato alla dott.ssa Angela Grazie Mura un incarico di consulenza,

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

**Articolo 1
(Oggetto del Contratto)**

L'ICL affida alla dott.ssa Angela Grazie Mura [REDACTED] (di seguito denominato collaboratore) che accetta, un incarico di collaborazione occasionale avente ad oggetto traduzione della tesi di laurea ad opera di Paula Musler *Die Grenzgerichte des Hochstiftes Brixen, Fassa, Anras un Bannberg 1641-1803*, Innsbruck, Univ., Diss., 1985, per la parte relativa alla Val di Fassa (pp. 2-153), nonché del suo accorpamento con il precedente lavoro editoriale.

**Articolo 2
(Qualificazione, tempi, durata della collaborazione)**

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto e quindi l'attività del collaboratore al campo del lavoro autonomo, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-sexies, comma 2 della L.P. 23/1990. La collaborazione oggetto del presente contratto ha inizio il giorno della sottoscrizione del contratto e dovrà essere conclusa entro 30 giorni dallo stesso, fatta salva la possibilità di proroga concordata tra le parti.

**Articolo 3
(Esecuzione della prestazione)**

Il collaboratore si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, senza facoltà di delega a terzi, in piena autonomia, senza obblighi di orario né di esclusività. In particolare si specifica che il collaboratore:

1. non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla Direzione di questo istituto al fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione professionale e pertanto svolgerà la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare e senza alcun vincolo logistico;
2. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria al consulente, al fine di agevolare lo stesso nello svolgimento dell'attività sopraindicata e a fornire al soggetto incaricato tutto il materiale informativo in suo possesso che dovesse risultare necessario ai fini di un più agevole svolgimento dell'incarico.

**Articolo 4
(Obbligo di riservatezza e di correttezza)**

E' fatto divieto al collaboratore di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

L'ICL e il collaboratore si impegnano a trattare i dati personali provenienti rispettivamente dal collaboratore e da parte committente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e rispetto dei dati personali.

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi) e della l.p. 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni) il collaboratore si impegna a rendere una dichiarazione in merito all'inesistenza o meno di conflitti di interesse, conformandosi altresì al disposto del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014.

Articolo 5 (Corrispettivo)

L'ICL si impegna a versare al collaboratore, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso lordo pari a Euro 5.000,00. Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante al collaboratore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Articolo 6 (Modalità e tempi di pagamento)

L'ICL corrisponderà al collaboratore la somma di cui al precedente art. 5, su richiesta in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento da parte della Direzione di questo istituto dell'avvenuta regolare esecuzione della prestazione.

Articolo 7 (Facoltà di recesso)

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione alla controparte almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del collaboratore, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'ICL in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte del collaboratore.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancata sussistenza di legge (rilevabile in qualunque momento) in capo all'incaricato ed in particolare a seguito della verifica della dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità previste dall'art. 39 novies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, senza che nulla sia dovuto all'incaricato per l'eventuale lavoro svolto e salvo risarcimento del danno in capo all'amministrazione.

Articolo 8 (Clausola Penale)

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte del collaboratore nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari a 1/10 (un decimo) del compenso pattuito.

Articolo 9 (Modifiche o integrazioni al contratto)

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

Articolo 10 (Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)

Il collaboratore cede all'ICL ogni e qualsiasi diritto sull'attività svolta e sul prodotto ottenuto, senza avere nulla a pretendere. L'ICL potrà liberamente utilizzare il risultato derivante dall'attività oggetto del presente contratto allo scopo di diffonderlo ed agevolarne la conoscenza.

Articolo 11
(Clausola di rinvio)

Per quanto non espressamente pattuito, le parti rinviando alla disciplina vigente in materia di contratti di consulenza, nonché agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

Articolo 12
(Foro competente)

Competente a risolvere eventuali controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto è il Foro di Trento.

Per l'ISTITUTO CULTURALE LADINO
Dott. Fabio Chiocchetti

IL COLLABORATORE
dott.ssa Angela Grazia Mura

Vigo di Fassa,

Parte integrante alla determinazione del Direttore n. 98 del 30 ottobre 2015

Vigo di Fassa, 30 ottobre 2015

IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiocchetti -

